

Messaggio

numero

5727

data

15 novembre 2005

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 giugno 2005 presentata da Mauro dell'Ambrogio e cofirmatari "Giudice straordinario della Pretura penale"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

Il 20 giugno 2005 è stata presentata la mozione con la quale è domandato al Consiglio di Stato di rinunciare alla sostituzione del giudice straordinario della Pretura penale, invitando il Governo a concordare questa misura con l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, al quale l'art. 118 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato conferisce la facoltà di avviare la procedura del concorso per l'elezione dei magistrati.

I. INTRODUZIONE

L'atto parlamentare trae origine dall'elezione, avvenuta il 20 giugno 2005, dell'avv. Marco Ambrosini, attuale giudice straordinario della Pretura penale, quale pretore del Distretto di Bellinzona. I firmatari della mozione propongono di non sostituire il giudice straordinario.

La figura del giudice straordinario era stata introdotta al momento dell'istituzione della Pretura penale, decisa dal Gran Consiglio il 25 marzo 2002 (messaggio n. 5134 del 26 giugno 2001 concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto procuratore pubblico). Il nuovo tribunale è entrato in funzione il 1° gennaio 2003. La misura, limitata al periodo di due anni, perseguiva lo scopo di permettere alla Pretura penale di evadere, senza ritardare la trattazione delle nuove cause, gli incarti che, essendo pendenti al 31 dicembre 2002, erano stati trasmessi d'ufficio dal Tribunale penale cantonale, dalle preture civili e dal Tribunale cantonale amministrativo alla nuova autorità giudiziaria a seguito del trasferimento di competenze (art. 14 delle disposizioni transitorie e finali della LOG). La base legale per la funzione di giudice straordinario figura nell'articolo 13 delle disposizioni transitorie e finali della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (LOG).

Con il messaggio n. 5545 del 22 giugno 2004 concernente l'estensione, per un nuovo periodo di due anni, della funzione di giudice straordinario nella Pretura penale, il Consiglio di Stato ha proposto il rinnovo della misura per un ulteriore periodo biennale, completando l'art. 13 delle disposizioni transitorie e finali della LOG con un secondo capoverso. Nella seduta del 15 dicembre 2004 il Gran Consiglio ha approvato il messaggio governativo.

II. RINUNCIA ALLA SOSTITUZIONE DEL GIUDICE STRAORDINARIO

Il Consiglio di Stato ha esaminato in modo approfondito la proposta formulata nella mozione e ha affrontato il tema sentendo anche i magistrati toccati. In particolare, nell'ambito di diversi incontri promossi dal Dipartimento delle istituzioni al quale hanno partecipato il presidente della Pretura penale, il neoeletto pretore del Distretto di Bellinzona e il pretore supplente del Distretto di Bellinzona, sono state discusse le modalità e i tempi dell'entrata in carica del nuovo pretore di Bellinzona (e del conseguente suo abbandono della funzione di giudice straordinario della Pretura penale). E' stato concordato di stabilire al 1° gennaio 2006 la data dell'entrata in funzione del nuovo pretore di Bellinzona e il Governo ha approvato tale impostazione. In questo modo, si concede alla Pretura penale un tempo sufficiente per organizzarsi al meglio a seguito della prossima partenza del magistrato. In particolare, la fissazione di quel giorno per il passaggio di funzione è motivato anche dall'opportunità di permettere al giudice straordinario di concludere la trattazione degli incarti seguiti, così da evitare che un altro magistrato debba studiare il medesimo incarto: ciò non sarebbe razionale. Inoltre, gli si consente di portare a termine l'anno in modo che la Pretura penale possa cominciare il prossimo anno con un livello di incarti pendenti basso.

La soluzione proposta è sostenibile dal profilo pratico, tenuto conto che nella Pretura di Bellinzona non sorgeranno difficoltà nella trattazione delle cause civili a seguito dell'assenza per un periodo di tempo limitato di un pretore ordinario, considerato che comunque è in carica un pretore supplente che conosce bene il funzionamento e l'attività della pretura avendo ricoperto la funzione di segretario assessore in quel tribunale fino al momento dell'assunzione della carica di pretore supplente.

Il Consiglio di Stato sottolinea che, nonostante la rinuncia alla sostituzione del giudice straordinario, l'obiettivo governativo rimane quello di garantire l'efficienza della Pretura penale, evitando l'accumulo delle pendenze e il ritardo nell'evasione delle pratiche. L'analisi del carico di lavoro della Pretura penale, proposta nel punto seguente del messaggio, persegue lo scopo di assicurare l'efficienza del tribunale.

III. ANALISI DEL CARICO DI LAVORO DELLA PRETURA PENALE

Con la collaborazione del Consiglio della magistratura, che è l'autorità competente a vigilare sugli organi giudiziari e sui magistrati, il Consiglio di Stato intende avviare un'analisi sull'attività della Pretura penale durante l'intero 2006. Con questo esame si intende osservare il carico di lavoro del tribunale, dei magistrati e dei collaboratori e la ripartizione della trattazione delle cause tra i giudici che lo compongono. Allo stato attuale, queste informazioni non sono disponibili e l'evoluzione della mole di lavoro del tribunale è ora desumibile solo dal numero degli incarti trattati, suddivisi per genere di pratica. I dati oggi raccolti non consentono un esame dettagliato del carico di lavoro e non permettono di ottenere informazioni rilevanti, quali il grado di complessità delle fattispecie o i tempi di evasione delle pratiche.

Di conseguenza, è necessario adottare un sistema di rilevamento che il Dipartimento delle istituzioni e il Consiglio della magistratura intendono elaborare in collaborazione con la Pretura penale.

Sulla base di questo esame approfondito, sarà possibile stabilire, entro i primi mesi del 2007, le esigenze delle risorse della Pretura penale. Va rilevato che la Pretura penale è in funzione da circa due anni e mezzo e solo ora cominciano a delinearsi le tendenze

sull'evoluzione del numero di incarti introdotti, evasi e pendenti. Tuttavia, questi dati consentono solo un esame sommario e limitato, riferito alla Pretura penale nel complesso.

L'obiettivo dell'istituzione di questo nuovo sistema di osservazione dell'attività, che finora non era mai stato adottato nell'ambito dei tribunali ticinesi, mira in particolare a trovare i campi laddove sia possibile l'adozione di misure correttive per migliorare l'efficienza senza la necessità di un potenziamento. D'altronde, nel rapporto di maggioranza n. 5545 R1 del 1° dicembre 2004 della Commissione della legislazione figurava l'invito al Consiglio di Stato ad affrontare "un esame globale dei bisogni di personale del settore penale della Magistratura ticinese". A questo proposito, occorre rilevare che, nelle discussioni in sede parlamentare, a più riprese è stata ribadita l'esigenza di contenere le spese anche nel settore della giustizia e, prima di proporre ulteriori potenziamenti, di razionalizzare l'uso delle risorse assegnate.

IV. MODIFICAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI NUOVA LOG PROPOSTO NEL MESSAGGIO N. 5675

Il Consiglio di Stato non propone la modificazione della LOG. Infatti, in assenza di ritardi, essa potrebbe entrare in vigore pochi mesi prima del momento in cui la norma transitoria diventi caduca e la sua abrogazione comporterebbe dunque un onere per certi versi superfluo. Per contro, la soppressione della funzione di giudice straordinario deve essere considerata nella proposta governativa di revisione della LOG. Infatti, il Governo ha trasmesso al Gran Consiglio il messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005 concernente il "pacchetto C" del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale che prevede, tra le altre misure, anche la revisione totale della legge organica giudiziaria civile e penale. L'art. 91 del disegno di legge disciplina, in via transitoria, la funzione di giudice straordinario.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato si permette di richiamare l'attenzione del Gran Consiglio sul fatto che la soppressione della funzione, peraltro temporanea, di giudice straordinario della Pretura penale comporta l'eliminazione dell'art. 91 della nuova LOG proposto nell'ambito del messaggio del "pacchetto C".

Il Consiglio di Stato approfitta dell'occasione per segnalare al Gran Consiglio che, con effetto al 31 ottobre 2005, ha lasciato la funzione l'ultimo Pretore che non era in possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti nell'art. 17 del disegno di legge della nuova LOG, cioè il dottorato in giurisprudenza o il certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura. Di conseguenza, dopo quella data non vi saranno più pretori che non adempiono i requisiti di eleggibilità fissati nella nuova LOG e la riserva a favore dei pretori già in carica diventa superflua. Pertanto, venendo a cadere il motivo alla base dell'art. 90 LOG, esso può essere stralciato dal progetto di revisione totale della LOG.

V. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE E CONCLUSIONI

L'accoglimento della misura proposta nella mozione comporta un risparmio, limitato al 2006 poiché la funzione di giudice straordinario è di durata determinata, di fr. 225'000.--. L'importo comprende la retribuzione e gli oneri sociali di un magistrato.

Per quanto attiene all'organico dello Stato, il provvedimento porta alla riduzione, per il 2006, di un'unità del numero dei magistrati.

In conclusione, il Consiglio di Stato, ponendo l'attenzione sulle esigenze di risparmio, aderisce alla mozione, rinunciando, a partire dal 1° gennaio 2006, alla sostituzione del

giudice straordinario della Pretura penale senza modificare la vigente legge organica giudiziaria civile e penale. Per contro, sulla base delle motivazioni addotte, il Governo invita il Gran Consiglio a stralciare gli art. 90 e 91 della nuova LOG, proposta nell'ambito del messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005 concernente il "pacchetto C" del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale. Gli art. 92 a 94 della nuova LOG diverrebbero gli art. 90 a 92 della legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegata: mozione 20.06.2005

MOZIONE

Giudice straordinario della Pretura penale

del 20 giugno 2005

La nomina di Marco Ambrosini a Pretore di Bellinzona lascia vacante la funzione di Giudice straordinario della Pretura penale: funzione provvisoria rinnovata l'ultima volta fino al 31 dicembre 2006.

Compete al Gran Consiglio, previo concorso, designare il successore.

Considerati:

- la lieve maggioranza parlamentare che aveva a suo tempo approvato il prolungamento della funzione straordinaria, proprio anche vista la possibilità di disporre di un candidato uscente e già rodato;
- i tempi necessari per la procedura di concorso, la designazione e l'entrata in carica di un nuovo Giudice, sommati a quelli per familiarizzarsi e raggiungere l'efficacia produttiva nella medesima;
- la difficoltà a trovare candidati validi per un (ormai) così precario e breve incarico;
- l'avvenuta evasione nel frattempo degli arretrati, motivo per il quale la carica era stata istituita e rinnovata;

chiediamo al Consiglio di Stato di concordare con l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la rinuncia a dare avvio alla procedura di concorso per questa funzione e se del caso proporre una modifica di legge.

Mauro Dell'Ambrogio
Bignasca - Carobbio Guscetti -
Lepori Colombo - Soldati

